



COMUNE di CASTELTERMINI

(Libero Consorzio di Agrigento)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ordinanza n°11 del 28/2/2017

OGGETTO: Ordine di sospensione lavori di cui alla comunicazione di inizio lavori prot. N. 134 del 4/1/2017, per la realizzazione di un fabbricato con struttura in c.a. in via E. Fermi, da adibire ad autorimessa e ad abitazione.

Ditta: Arnone Giuseppina, nata a Palermo il 13/8/1966 - c.f.: RNN GPP 66M53 G273L e residente a Casteltermini nella c.da "Malvello".

IL RESPONSABILE DI P. O. N°3

PREMESSO:

CHE con istanza prot. N. 1726 del 27/1/2016 la ditta Arnone Giuseppina, avanti generalizzata, ha inoltrato richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato con struttura in c.a. in via E. Fermi, da adibire ad autorimessa e ad abitazione all'interno delle particelle n. 355 e 386 (F.R. demolito) del foglio di mappa n. 35;

CHE con nota prot. N. 9083 del 28/4/2016, la ditta Arnone Giuseppina ha trasmesso in sostituzione ulteriore elaborati, in particolare ha sostituito: Relazione tecnica illustrativa, Elaborati grafici e specificatamente: stralci planimetrici e piante, sezioni e prospetti;

CHE il Responsabile di P.O. n. 3, nel periodo previsto dalla normativa vigente che ha scaturito il silenzio assenso, non ha provveduto ad emettere nessun atto amministrativo allo scopo di rigettare e/o accogliere l'istanza di concessione edilizia di che trattasi;

CHE con Determina del Sindaco n° 40 del 27/12/2016, lo scrivente Geom. Giuseppe Ballone, veniva nominato Responsabile di P.O. n. 3 dal 27/12/2016 al 31/12/2016 e con successiva Determinazione Sindacale n°1 del 2/1/2017 veniva nominato Responsabile di P.O. n°3 dal 2/1/2017 al 28/2/2017;

CHE con nota prot. n. 134 del 4/1/2017, con allegata perizia giurata redatta dal tecnico progettista Ing. Ignazio Lo Re, la ditta Arnone Giuseppina, avvalendosi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 17/1994, ha comunicato l'inizio dei lavori per il 4/1/2017;

CHE la ditta Arnone Giuseppina ha provveduto al pagamento degli oneri concessori, autodeterminati in € 1.563,11, a mezzo bonifico bancario n. 40015304 del 3/1/2017;

CHE l'art. 2, comma 8, prevede che nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'

annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni;

CHE lo scrivente visionati gli atti d'ufficio ha riscontrato che non sussistono i presupposti idonei a dare continuità ai lavori e pertanto, ritiene opportuno, in autotutela, annullare il permesso di costruire assentito, per le motivazioni di seguito indicate:

- l'appezzamento di terreno, in cui doveva essere realizzato il fabbricato di cui alla richiesta prot. n. 1726 del 27/1/2016 e successiva nota prot. n. 9083 del 28/4/2016, in passato era stato interessato ad un intervento edilizio per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, giusta licenza edilizia n. 27 del 28/5/1968, rilasciata in conformità alla Legge 17/8/1942 N. 1150 ed alle norme in vigore della Legge 6/8/1967 N. 765, come anche da prescrizione espressa dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, prot. n. 762 del 5/2/1968 assunta al protocollo di questo comune al n. 3182 del 30/4/1968, alla ditta Arnone Onofrio e Varsalona Maria. Nello specifico veniva accertato che detta particella, individuata in catasto con il n. 89/b del foglio di mappa n. 35, estesa mq 713 di cui mq 312, veniva interessata dal fabbricato (costituito da P.T, quattro elevazioni e attico) *e mq 401 veniva adibita a verde con la formazione di aiuole, mentre negli elaborati grafici l'area non occupata dal fabbricato veniva evidenziata in colore rosso e veniva destinata a verde e parcheggio venendo a creare un vincolo pertinenziale al fabbricato;
- la perizia giurata ai sensi dell'art.2 della LR n.17/94 è stata superata dalla LR n.16 del 10.08.2016, pubblicata in GURS in data 19.08.2016;
- il titolo autorizzatorio doveva concretizzarsi con una SCIA oppure con una DIA, in luogo del permesso di costruire, ai sensi del DPR n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n.16/2016;

CHE con nota prot. n. 614 del 10/1/2017, alla ditta Arnone Giuseppina, è stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento alla C.E. assentita e sospensione dei lavori, ai sensi degli artt. 7, 8 e 21 nonies della L. 241/1990 ess.mm.ii.;

CHE la ditta Arnone Giuseppina, a riscontro del succitato avvio del procedimento di annullamento, con nota prot. n. 706 del 12/1/2017, ha prodotto le dovute osservazioni che questo ufficio non ha ritenuto valide ed accoglibili per le motivazioni sopra riportate;

CHE con Determinazione n. 7 del 18/1/2017 si è proceduto all'annullamento del permesso di costruire assentito alla ditta Arnone Giuseppina, nata a Palermo il 13/08/1966 - c.f.: RNNGPP66M53G273L residente a Casteltermeni in C.da Malvello;

CHE con nota prot. n. 19828 del 30/1/2017, assunta al prot. n. 2339 del 1/2/2017, l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha richiesto a questo U.T.C. un verbale di accertamento di quanto realizzato, affinché lo stesso Ufficio possa provvedere agli eventuali adempimenti di competenza;

CHE a seguito di disposizione verbale da parte dello scrivente, il Geom. Mario Galione, ha eseguito un sopralluogo nei luoghi di che trattasi constatando la realizzazione delle seguenti opere:

- Realizzazione della fondazione;
- Massetto di calpestio di mq 51,72 circa;
- Posa in opera delle armature in ferro di n. 6 pilastri con relative casseformi in legno;

VISTO il verbale di accertamento, redatto dal Geom. Mario Galione, trasmesso con nota prot. n. 4479 del 28/2/2017;

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 - Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'O.R.EE.LL. e s.m.i.

ORDINA

Alla ditta Arnone Giuseppina, nata a Palermo il 13/8/1966 - c.f.: RNN GPP 66M53 G273L e residente a Casteltermini nella c.da "Malvello", la sospensione dei lavori di cui alla comunicazione prot. n. 134 del 4/1/2017, per la realizzazione di un fabbricato con struttura in c.a. in via E. Fermi, da adibire ad autorimessa e ad abitazione all'interno delle particelle n. 355 e 386 (F.R. demolito) del foglio di mappa n. 35, ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riserva di emanare entro 45 giorni dalla notifica della presente ordinanza, gli ulteriori provvedimenti consequenziali previsti dalla Legge che risultino necessari per la modifica o per la rimessa in pristino.

Il presente provvedimento verrà trasmesso in copia al Segretario Comunale, nonché agli organi competenti e notificato:


- **Alla Ditta Arnone Giuseppina residente a Casteltermini in C.da Malvello;**
- **Al D. L. Ing. Ignazio Lo Re, Via Vespri n. 12, Casteltermini;**
- **Al Legale Rappresentante dell'impresa Edile "ISA.GIU. Costruzioni" sig. Arnone Onofrio, Via Jan Palach, 19, Casteltermini,**

La Polizia Municipale e gli Organi competenti, cui la presente viene notificata, sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso innanzi al T.A.R. di Palermo entro i termini previsti per legge, o, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Dalla residenza Municipale, 28/2/2017

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
Geom. Giuseppe Ballone



COMUNE DI CASAPERTA
UFFICIO TECNICO
COMUNALE